

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
- I REPARTO -

In indirizzo postale: Via di Centocelle, 301, 00175 ROMA

Posta elettronica: sgd@sgd.difesa.it

Posta elettronica certificata: sgd@post.acert.difesa.it

PdC: (Tel. 600.4601)

Allegati: 1

OGGETTO: Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

A: ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

^^^^^^^^^^^^^^

Seguito fogli: a) n. 43335 del 31/05/2018;
b) n. 65065 del 04/09/2018.

^^^^^^^^^^^^^^

Si rende noto che nella G.U. serie generale del 04/09/2018 n. 205 è stato pubblicato il decreto legislativo 10/08/2018 n. 101 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento in oggetto.

Tale provvedimento è entrato in vigore dal 19/09/2018 e il testo coordinato col in d. lgs 196/2003 (Codice della Privacy) è disponibile sul sito del Garante della privacy al seguente "URL": <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9042718>.

Ciò posto si forniscono, di seguito, indicazioni operative per il corretto adempimento degli obblighi di legge.

1. Assetti interni

Come precisato all'art. 4 del Regolamento in oggetto, titolare del trattamento è il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali.

In virtù di tale funzione, a mente della circolare a seguito b) **ciascun Direttore Generale/Direttore, in qualità di titolare del trattamento**, deve emanare un atto in cui proceda alla nomina del Referente per l'unità organizzativa di livello dirigenziale, cui è preposto, da identificare nel Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, come indicato nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020.

Il Referente ha il compito di affiancare il titolare, come demoltiplicatore delle esigenze e come figura di supporto per coadiuvare il titolare medesimo nell'espletamento delle funzioni di cui agli artt. 37 e 39 del Regolamento.

Nello stesso atto ciascun Direttore Generale/Direttore, pertanto, indica i soggetti ai quali attribuire compiti specifici in relazione alla gestione e al trattamento dei dati e che possono essere identificati con i preposti ad articolazioni interne all'Ente di pertinenza secondo la relativa struttura ordinamentale. Parimenti in tale atto sono fissate tutte le disposizioni di dettaglio ritenute necessarie per l'attuazione della disciplina in materia di privacy, ivi inclusa l'indicazione dei soggetti autorizzati al trattamento che possono essere individuati nei dipendenti militari e civili in servizio presso l'Ente, limitatamente allo svolgimento delle attività di rispettiva pertinenza connesse con l'incarico ricoperto.

Per i Reparti e gli Uffici Generali del Segretariato Generale si allega il provvedimento di designazione a firma del Segretario Generale a valere, a fattor comune, per i Reparti e gli Uffici Generali che fanno capo direttamente a Segredifesa come titolare del trattamento (**All.1**).

2. Registro delle attività di trattamento

Si richiamano *in toto* le disposizioni impartite in merito con le circolari a seguito, significando che la compilazione del registro delle attività di trattamento compete a ciascun Titolare, così come individuato al para 1 della presente Direttiva.

A tal fine, ciascun Titolare è chiamato a detenere il predetto Registro per l'intera struttura dipendente, raccogliendo gli elementi necessari dalle singole unità organizzative.

Per quanto riguarda il Segretariato generale, ciascun Direttore di Reparto/Capo Ufficio Generale è chiamato a compilare il Registro per le attività di trattamento di propria pertinenza, per la successiva confluenza in un unico Documento detenuto dal Capo UGSG, ai sensi dell'art. 3 dell'ordine di servizio in allegato 1 alla presente Direttiva.

3. Misure di sicurezza

Con separato atto ciascun Titolare del trattamento, a mente del Regolamento in titolo, adotta le misure di sicurezza tecniche ed organizzative e procede, il prima possibile, all'analisi del rischio e, nei casi di rischio elevato, alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati: tale atto dal punto di vista meramente formale può richiamare il Documento programmatico sulla sicurezza previsto dalla normativa previgente, che costituisce la base di riferimento da implementare secondo le esigenze proprie di ciascun Ente connesse con la tipologia dell'attività svolta e delle procedure adottate.

Al riguardo, l'art. 32 del GDPR, a differenza di quanto previsto dal Codice della privacy, testo previgente, fissa un principio generale di adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative ai rischi derivanti da distruzione impropria, perdita, alterazione, accesso indesiderato all'esterno dell'unità organizzativa tenutaria dei dati, diffusione dolosa o colposa dei dati stessi.

Sebbene, dunque, non possano più sussistere obblighi generalizzati di misure minime di sicurezza, queste ultime possono costituire la base sulla quale fondare il nuovo impianto a cura del titolare per il quale l'elenco riportato dal citato art. 32 è da intendersi come lista aperta, non esaustiva e, dunque, puramente indicativa.

A presupposto dell'adozione delle prefate misure, ad esclusivo carico di ciascun Direttore generale/Direttore, si pone l'analisi e la valutazione del rischio sia in termini di impatto sui soggetti ai quali i dati si riferiscono, sia in termini di gravità e probabilità che l'evento si verifichi: a mente dell'art. 35 del Regolamento in titolo una singola valutazione di impatto può esaminare un insieme di trattamenti che presentano rischi elevati analoghi.

Nei parametri da utilizzare per tale operazione si deve tener conto della natura del trattamento, della categoria dei dati, del contesto e della finalità del trattamento.

A titolo di suggerimento, al rischio può essere attribuito un valore numerico (= coefficiente di rischio) crescente da 1 a 3 in corrispondenza dell'entità del rischio stesso (basso, medio, elevato) che consente di calibrare meglio la misura di volta in volta necessaria.

E', altresì, evidente che gli strumenti previsti a difesa dei dati siano adeguati e conoscibili da chi deve proteggere i dati stessi; sotto tale profilo, è ineludibile la formazione specifica del personale coinvolto nell'attività di che trattasi, che rientra nelle misure da implementare.

Ciò, anche nell'ottica di conformare tutta l'azione dell'Amministrazione al principio di responsabilizzazione: in altri termini, se il titolare deve adottare le misure di sicurezza e deve approntare i mezzi a tal fine necessari, il personale deve essere in grado di applicare tali misure e di usare correttamente i mezzi messi a disposizione, in modo tale da tenere anche traccia di ogni operazione eseguita e di rispondere positivamente ed in ogni momento a verifiche eseguite dal titolare per testare la validità del sistema adottato.

Per i Reparti e gli Uffici Generali del Segretariato Generale sarà pertanto emanato un apposito provvedimento a firma del Segretario Generale a valere, a fattor comune, per le predette articolazioni interne.

^^^^^^

Tanto si rappresenta per la scrupolosa osservanza.

d'ordine
IL DIRETTORE DEL REPARTO
(Dir. Gen. Dr. Giuseppe QUITADAMO)

ELENCO INDIRIZZI

A:	DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE	<u>ROMA</u>
	DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE	<u>ROMA</u>
	DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA	<u>ROMA</u>
	DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI	<u>ROMA</u>
	DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI	<u>SEDE</u>
	DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI	<u>SEDE</u>
	DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI	
	E PER L' AERONAVIGABILITA'	<u>SEDE</u>
	DIREZIONE INFORMATICA, TELEMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE	<u>ROMA</u>
	DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO	<u>ROMA</u>

diramazione interna:

VICE SEGRETARIO GENERALE/ VICE DNA	<u>SEDE</u>
VICE SEGRETARIO GENERALE	<u>SEDE</u>
I REPARTO	<u>SEDE</u>
II REPARTO	<u>SEDE</u>
III REPARTO	<u>SEDE</u>
IV REPARTO	<u>SEDE</u>
V REPARTO	<u>SEDE</u>
VI REPARTO	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE DEL SEGRETARIO GENERALE	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE CENTRO	
DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA	<u>SEDE</u>
UFFICIO FORMAZIONE SPECIALISTICA E DIDATTICA	<u>ROMA</u>
DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE INTERFORZE	<u>ROMA</u>
UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI	<u>ROMA</u>

e, per conoscenza:

DIFESA GABINETTO	<u>ROMA</u>
STATO MAGGIORE DIFESA	<u>ROMA</u>